Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1522**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Misericordia e Dolce », con sede in Prato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale della « Misericordia e Dolce », di Prato, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale della « Misericordia e Dolce », con sede in Prato, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;

due membri eletti dal consiglio comunale di Prato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1523.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Umberto I », con sede in Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Umberto I », di Frosinone, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Umberto I », con sede in Frosinone, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Frosinone;

due membri eletti dal consiglio comunale di Frosinone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 16 febbraio 1890, modificato con regio decreto 25 agosto 1938, numero 1471.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1524.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile dell'« Immacolata Concezione », con sede in Piove di Sacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 9 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile della « Immacolata Concezione », di Piove di Sacco, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 ottobre 1899;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile dell'« Immacolata Concezione », con sede in Piove di Sacco (Padova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Piove di Sacco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 4 ottobre 1899.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1968, n. **1525**.

Autorizzazione alla fondazione Campari, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1525. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione Campari, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare della I.C.A.M. S.p.a., in liquidazione, per il prezzo di L. 210.000.000, l'immobile sito in Milano, via G. Dezza n. 26, distinto in catasto di Milano, sezione Porta Magenta, al mappale 3669, della supercie di mq. 490.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 80. — GRECO

LEGGE 4 marzo 1969, n. **142**.

Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, è modificato come segue:

« I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonchè dalle sezioni di qualifica per attività marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di " padrone marittimo per il traffico ", " padrone marittimo per la pesca ", " marinaio autorizzato al piccolo traffico ", " marinaio autorizzato alla pesca mediterranea " e " meccanico navale di seconda classe per motonavi " di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti.

I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di 1ª classe anche se non abbiano raggiunto l'età e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — LUPIS — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. **143**.

Soppressione dell'ente « Ufficio di affrancazione » di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale ente comunale di assistenza e patronato scolastico dello stesso comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ente « Ufficio di affrancazione », con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, è soppresso.

Il patrimonio dell'ente predetto è devoluto in parti di uguale valore all'ente comunale di assistenza di Scarlino e al patronato scolastico dello stesso comune.

Il prefetto di Grosseto è incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — SULLO — COLOMBO — GAVA — REALE — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1969, n. **144**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decrèta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli dal 19 al 31, relativi alla facoltà di scienze politiche, « Cesare Alfieri », sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

TITOLO III

Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri »

Art. 19. — La facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » conferisce la laurea in scienze politiche. Nel diploma di laurea è indicato l'indirizzo seguito dal laureato.

Art. 20. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Gli insegnamenti sono determinati dal seguente piano di studi:

1° BIENNIO COMUNE

1° *Anno*:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Economia politica;
4) Storia moderna;
5) Statistica.

2° *Anno*:

1) Diritto costituzionale italiano e comparato;
2) Sociologia;
3) Scienza della politica;
4) Politica economica e finanziaria.

Oltre agli insegnamenti obbligatori del primo biennio lo studente potrà anticipare un massimo di tre insegnamenti, scelti tra quelli esistenti in statuto, e resi obbligatori per l'indirizzo prescelto del secondo biennio. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione dal numero di insegnamenti del biennio di specializzazione.

2° BIENNIO

Per il secondo biennio sono previsti i seguenti cinque indirizzi:

Politico-amministrativo;
Politico-economico;
Politico-internazionale;
Storico-politico;
Politico-sociale.

Fermi restando gli insegnamenti obbligatori del primo biennio elencati in precedenza, gli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facoltà in relazione agli indirizzi di cui sopra sono i seguenti:

Istituzioni di diritto privato;
Diritto amministrativo;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto del lavoro;
Istituzioni di diritto e di procedura penale;
Diritto finanziario;
Diritto tributario;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle comunità europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
Matematica generale;
Scienza delle finanze;
Economia e politica industriale;
Economia dei trasporti;
Teoria dello sviluppo economico;
Econometria;
Economia internazionale;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato;
Organizzazione internazionale;
Organizzazione economica internazionale;
Pianificazione e organizzazione territoriale;
Programmazione economica;
Ricerca operativa;
Storia contemporanea;
Storia antica;
Storia della filosofia;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della filosofia politica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'economia;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia americana;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia delle costituzioni;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia e istituzioni dei paesi latino-americani;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia moderna e contemporanea;
Storia del Risorgimento;
Storia medioevale;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia della Chiesa;
Storia moderna della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
Storia delle relazioni internazionali;
Metodologia della ricerca storica;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Contabilità nazionale;
Demografia;
Geografia politica ed economica;

Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Statistica economica;
Statistica applicata;
Statistica per la ricerca sociale;
Filosofia del diritto;
Filosofia della politica;
Filosofia della scienza;
Logica;
Filosofia morale;
Pedagogia;
Dottrina dello stato;
Politica comparata;
Relazioni internazionali;
Antropologia culturale;
Metodologia delle scienze sociali;
Matematiche per le scienze sociali;
Psicologia;
Psicologia sociale;
Sociologia del lavoro;
Sociologia economica;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Sociologia delle comunità locali;
Sociologia della famiglia;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia del diritto;
Sociologia dello sviluppo;
Storia del pensiero sociologico;
Sociologia applicata;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
Teoria delle organizzazioni complesse;
Teoria generale della politica;
Teoria e politica dello sviluppo;
Teoria generale del diritto;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua tedesca;
Lingua spagnola;
Lingua russa.

Per ciascun indirizzo attuato la facoltà stabilisce una lista di non più di quindici insegnamenti, entro l'elenco generale delle materie in statuto, che la facoltà si riserva di impartire o mutuare da altre facoltà dello Ateneo fiorentino.

All'inizio di ogni anno accademico la facoltà stabilisce e rende note quali degli insegnamenti verranno impartiti durante l'anno, e la durata (pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale) degli insegnamenti stessi. La facoltà stabilisce inoltre, indirizzo per indirizzo, quanti e quali insegnamenti siano obbligatori per gli studenti. Gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo non potranno essere più di sette e meno di quattro. Lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti non obbligatori del secondo biennio tra i restanti insegnamenti dell'indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti, ivi comprese due lingue straniere.

Per tutti gli indirizzi è obbligatoria la lingua inglese. Per l'indirizzo politico internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. Le lingue obbligatorie possono essere anticipate al primo biennio.

Per il computo degli esami, la facoltà stabilisce la equivalenza tra i corsi annuali e i corsi frazionali (trimestrali o semestrali) eventualmente impartiti. Qualora la facoltà istituisca corsi biennali o pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo di esami sopra stabilito.

Art. 21. — Ogni studente prima dell'inizio del terzo anno dovrà prescegliere un indirizzo e formulare il piano di studi, che sottoporrà per l'approvazione alla commissione di indirizzo, formato da un professore di materia obbligatoria nell'indirizzo, un professore o assistente di materia dell'indirizzo, e uno studente laureando iscritto a quell'indirizzo.

Lo studente potrà sempre modificare il piano di studio per quanto riguarda le materie a scelta, previo consenso della commissione di indirizzo; potrà anche cambiare indirizzo, accettando di sostenere quegli esami che a tal fine la commissione di indirizzo reputerà necessario.

Art. 22. — Gli insegnamenti sono impartiti mediante lezioni, esercitazioni scritte ed orali, o in forma di seminario.

Art. 23. — Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facoltà, a un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio che possono essere ammessi al terzo anno.

La facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame.

Art. 24. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale su una dissertazione scritta.

Art. 25. — Il tema della dissertazione di laurea deve essere concordata tra il candidato e il professore della materia prescelta, che deve rientrare tra quelle dello indirizzo seguito dallo studente.

Il professore della materia è tenuto a indirizzare il candidato durante la preparazione della dissertazione.

Art. 26. — Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea, debbono comunicare alla segreteria della facoltà, con dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo vietato di sostenere l'esame di laurea presso la facoltà « Cesare Alfieri » nello stesso argomento.

Art. 27. — Allo scopo di coordinare e sviluppare i vari insegnamenti, di promuovere la ricerca scientifica e per favorire e completare la cultura specifica degli allievi, sono istituiti i seguenti istituti policattedra:

Istituto di diritto pubblico;
Istituto storico-politico;
Istituto di economia;
Istituto di sociologia;
Istituto di scienza della politica.

Art. 28. — La facoltà si riserva di istituire una scuola biennale di scienze politiche e sociali (scuola diretta a fini speciali), aperta a tutti coloro in possesso dei titoli

di studio che danno accesso alla laurea in scienze politiche e a coloro che hanno il diploma di abilitazione tecnica o commerciale, il diploma di abilitazione magistrale o altro titolo considerato dal consiglio di facoltà equipollente ai precedenti. Gli studenti dovranno seguire gli insegnamenti e superare gli esami previsti dal piano di studi della facoltà per il primo biennio. Potrà anche essere richiesta, a giudizio della facoltà, una dissertazione finale. A coloro che avranno superato le prove di cui sopra, la facoltà rilascerà il « Diploma di scienze politiche e sociali ».

Art. 29. — *Disposizioni transitorie per gli studenti in corso.*

Al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno scegliere l'indirizzo in cui intendono conseguire la laurea, e adeguare ad esso i loro piani di studio, tenendo conto degli esami già sostenuti. I criteri di adeguamento dal vecchio al nuovo curricolo sono stabiliti dalla facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **145**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli dal 43 al 49, relativi alla facoltà di scienze politiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

TITOLO V

Facoltà di scienze politiche

Art. 43. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Il *curriculum* di studi si distingue in un biennio propedeutico comune ed un biennio progredito corrispondente agli indirizzi determinati dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali insegnamenti verranno impartiti durante l'anno, nonchè la durata annuale o semestrale dei corsi ed il loro carattere obbligatorio ovvero opzionale.

Art. 45. — Nel biennio propedeutico comune sono previsti i seguenti corsi obbligatori:

1) Sociologia;
2) Economia politica;
3) Storia moderna;
4) Diritto costituzionale italiano e comparato;
5) Istituzioni di diritto pubblico;
6) Statistica;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Filosofia della politica;
9) Storia contemporanea.

Ciascuno studente deve sostenere, al più tardi alla fine del biennio propedeutico, due prove di esami dalle quali risulti la sua capacità di leggere correntemente l'inglese ed un'altra lingua moderna scelta fra francese, portoghese, russo, spagnolo o tedesco. Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non più di un insegnamento del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto ed in corrispondenza all'indirizzo prescelto. L'insegnamento così anticipato è detratto dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 46. — Alla conclusione del primo biennio, ogni studente ha un colloquio orientativo con una commissione di facoltà per esaminare le modalità del proseguimento dei suoi studi e per la scelta dell'indirizzo.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di facoltà determina nell'ambito degli insegnamenti previsti negli elenchi seguenti, l'elenco delle materie non superiori a 15 corsi annuali per ogni indirizzo che saranno impartiti durante l'anno stesso.

Ogni studente può chiedere al consiglio di facoltà la approvazione di un piano di studi con materie di due o più indirizzi, semprechè il numero di unità annuali di insegnamento non sia inferiore a 10: questo piano è concordato con le direzioni di tutti gli indirizzi tra i quali lo studente sceglie le materie che lo interessano.

Equivale alla frequenza di un corso non obbligatorio la ripetizione di un altro corso, quando il consiglio di

facoltà, su proposta della direzione dell'istituto, in considerazione delle innovazioni introdotte nel programma, lo autorizzi.

Agli effetti del computo complessivo delle unità di insegnamento, due unità semestrali equivalgono ad una annuale.

Art. 47. — All'inizio del 4° anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti della facoltà, sia che si tratti di materia obbligatoria sia che si riferisca a materia tra quelle elencate nei rispettivi indirizzi.

Sulla dissertazione scritta si svolgerà una discussione atta a comprovare la capacità del candidato. La commissione è composta di 11 membri, essendo relatori oltre il professore di cui sopra un altro docente di materia affine della facoltà.

Art. 48. — Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori sono ammessi dal consiglio di facoltà ad un anno di corso da stabilirsi caso per caso.

In tali casi il consiglio di facoltà indica allo studente il piano di studi da ulteriormente seguire.

Art. 49. — La facoltà prevede i seguenti indirizzi di specializzazione:

A) Storico-politico;
B) Politico-sociale;
C) Politico-amministrativo;
D) Politico-economico.

A ciascun indirizzo corrisponde un istituto.

Gli istituti hanno ciascuno il proprio regolamento proposto dal consiglio direttivo ed approvato dal consiglio di facoltà e dagli organi accademici.

Art. 50. — Per essere ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di 21 corsi annuali, compresi quelli di lingue.

Qualora vengano istituiti corsi semestrali o trimestrali, il consiglio di facoltà stabilisce il valore da assegnare ai corsi stessi, in relazione al raggiungimento del numero di corsi necessario per l'ammissione all'esame di laurea.

Nel caso di corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo.

Art. 51. — L'indirizzo storico-politico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Sei unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la direzione dell'istituto e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno il consiglio di facoltà, sentite la direzione dell'istituto, rende obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a quattro, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue:

Corsi dell'indirizzo storico-politico

1) Storia delle istituzioni politiche;
2) Scienza della politica;
3) Storia della Chiesa;
4) Dottrine giuridiche;
5) Storia moderna;
6) Metodologia della ricerca storica;
7) Politica comparata;
8) Relazioni internazionali;
9) Filosofia politica;
10) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
11) Storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
12) Storia delle dottrine economiche;
13) Storia dei movimenti e partiti politici;
14) Storia ed istituzioni dei paesi di lingua spagnola;
15) Storia ed istituzioni dei paesi dell'Europa orientale;
16) Storia americana;
17) Storia del giornalismo;
18) Storia economica;
19) Storia delle istituzioni religiose;
20) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
21) Storia delle dottrine politiche (corso avanzato);
22) Filosofia del diritto;
23) Storia dell'amministrazione pubblica;
24) Diritto pubblico comparato;
25) Diritto internazionale;
26) Storia della filosofia;
27) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
28) Storia del diritto italiano;
29) Storia medioevale;
30) Filosofia morale;
31) Organizzazione internazionale;
32) Storia dei movimenti sindacali;
33) Storia delle dottrine teologiche;
34) Dottrina dello Stato;
35) Analisi del linguaggio politico;
36) Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale.

Art. 52. — L'indirizzo politico-sociale (sociologico) è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la direzione dell'istituto e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno, il consiglio di facoltà, sentita la direzione dell'istituto, si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a cinque, da scegliersi tra quelli contenuti nello elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-sociale

1) Sociologia (corso avanzato);
2) Sociologia urbana e rurale;
3) Sociologia del lavoro e dell'industria;
4) Statistica per la ricerca sociale;
5) Tecniche di ricerca sociale;
6) Psicologia;
7) Storia del pensiero sociologico;
8) Psicologia dinamica;
9) Psicologia sociale;
10) Antropologia culturale;
11) Metodologia delle scienze sociali;
12) Sociologia politica;
13) Sociologia giuridica;
14) Geografia politica ed economica;
15) Demografia;
16) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
17) Diritto degli enti locali;
18) Sociologia della conoscenza;
19) Tecniche psicometriche;
20) Sociologia dell'organizzazione;
21) Criminologia;
22) Legislazione sociale;
23) Sociologia della famiglia;

24) Sociologia delle comunicazioni;
25) Sociologia dell'educazione;
26) Sociologia economica;
27) Sociologia religiosa.

Art. 53. — L'indirizzo politico-amministrativo è articolato in undici unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Quattro unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la direzione dell'istituto e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno il consiglio di facoltà, sentita la direzione dell'istituto, si riserva di rendere obbligatorio per tutti gli studenti dell'indirizzo un numero di corsi, non superiore a sette, da scegliersi tra quelli contenuti nello elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-amministrativo

1) Scienza dell'amministrazione I;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Economia e politica del lavoro;
4) Psicologia del lavoro;
5) Teoria delle organizzazioni complesse I;
6) Politica finanziaria;
7) Teoria delle organizzazioni complesse II;
8) Tecnica della programmazione organizzativa;
9) Diritto amministrativo I;
10) Diritto del lavoro;
11) Diritto amministrativo II;
12) Economia industriale;
13) Scienza dell'amministrazione II;
14) Economia aziendale;
15) Ricerca operativa;
16) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
17) Diritto tributario;
18) Diritto pubblico dell'economia;
19) Sociologia del lavoro e dell'industria (mutuato da indirizzo sociologico);
20) Analisi comparativa delle organizzazioni;
21) Relazioni industriali;
22) Diritto delle comunità europee.

Art. 54. — L'indirizzo politico-economico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive e in due gruppi di ricerca. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente in accordo con la direzione dell'istituto e il responsabile del lavoro di tesi.

Ogni anno il consiglio di facoltà, sentita la direzione dell'istituto, si riserva di rendere obbligatorio un numero di corsi, non superiore a cinque, da scegliersi tra quelli contenuti nell'elenco che qui segue.

Corsi dell'indirizzo politico-economico

1) Economia politica (corso avanzato);
2) Statistica (corso avanzato);
3) Scienza delle finanze;
4) Economia internazionale;
5) Economia e politica monetaria;
6) Economia e politica industriale;
7) Teoria e politica dello sviluppo economico;
8) Istituzioni di matematica;
9) Matematica per economisti;
10) Economia e politica del lavoro;
11) Economia urbana e delle localizzazioni;
12) Economia e politica agraria;
13) Contabilità nazionale;
14) Sistemi economici comparati;
15) Storia delle dottrine economiche;
16) Politica economica e finanziaria;
17) Econometrica;
18) Programmazione economica;
19) Storia economica;
20) Programmazione economica regionale;
21) Analisi economica;
22) Organizzazione economica internazionale.

Art. 55. — Lo studente, iscritto a uno degli indirizzi del biennio progredito, fra gli insegnamenti a sua discrezione, può sceglierne tre fra altri insegnamenti della facoltà o di altre facoltà dell'Università di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **146**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Molinari », di Milano.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Molinari », di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **147**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Righi », di Napoli.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale « Righi », di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **148**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico agrario statale di Firenze.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico agrario statale di Firenze viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 149.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione assistenza pubblica di Parma.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione assistenza pubblica di Parma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n 226, *foglio n.* 77. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 321;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Alberti dott. Isidoro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Barranco dott. Raffaele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Palma geom. Rodolfo, rappresentante del Genio civile;

Frattini cav. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Lorusso dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lissoni Nino, Landoni Luigi, Crementi Mario, Signorini Franco, Regiolini Giuseppe, Dettoni Remo e Morlotti Gino, rappresentanti dei lavoratori;

Pasini rag. Federico, Passera cav. uff. Piero, Antonini rag Giuseppe e Casoli per. agr. Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1969
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 1

(3521)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 193;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Reggio Emilia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Rinaldi Demos, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del Genio civile;

Zannoni dott. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi cav. Domenico, Lodesani Giovanni, Sturloni Remo, Giaconi Quirido, Moscardini Ivan, Bigi Giuseppe e Di Donato Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, Righi dott. Vinicio, Cocconi rag. Corrado e Zancan cav. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Riccò Savio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la correspon-

sione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1969
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 3

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.
Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1966, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 28 settembre 1966-27 settembre 1969;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1967, riguardante la nomina del cav. del lavoro dott. ing. Pietro Casini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione del prof. Renato Galli, dimissionario;

Vista la lettera dell'8 giugno 1968, con la quale il cav. del lavoro dott. ing. Pietro Casini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere del citato ente;

Vista la lettera dell'11 gennaio 1969, concernente le dimissioni del dott. Michele Benedetti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione dello stesso ente;

Viste le note del 5 febbraio 1969, con le quali l'Associazione italiana degli industriali dei prodotti alimentari di Milano ha designato il dott. Luigi Bianchi ed il dottor Renato Zari, quali rappresentanti, rispettivamente, degli industriali produttori delle conserve alimentari vegetali e degli estratti alimentari e prodotti affini, in seno al consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, in sostituzione, rispettivamente, del cav. del lavoro dott. ing. Pietro Casini e del dott. Michele Benedetti, dimissionari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Bianchi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in rappresentanza degli industriali produttori delle conserve alimentari vegetali, in sostituzione del cav. del lavoro dott. ing. Pietro Casini, dimissionario.

Art. 2.

Il dott. Renato Zari è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in rappresentanza degli industriali produttori di estratti alimentari e prodotti affini, in sostituzione del dott. Michele Benedetti, dimissionario.

Art. 3.

Il dott. Luigi Bianchi ed il dott. Renato Zari durano in carica, come componenti del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sino al 27 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di San Severo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

« n. A-205 dell'8 aprile 1969, relativa all'acquisto da parte di residenti di quote di fondi comuni di investimento ».

(3599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.711.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3705)

Autorizzazione al comune di Torre Orsaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Torre Orsaia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.457.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3706)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(3707)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.407.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3710)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.706.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3711)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.126.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3713)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.532.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3708)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1969, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.311.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(3709)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.117.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3712)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato da assumere un mutuo di L. 9.058.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.003.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.385.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.960.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di San Bassano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.504.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.501.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.555.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3701)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.006.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3702)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.414.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3700)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.814.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3703)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.905.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 16

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% 1961	1.120	Trapani Alberto fu Francesco, domiciliato a Napoli. *Annotazione*: Proviene dai B.T.N. - 1951 - Serie 51 n. 890 e Serie 56 n. 759	10.000
Id.	1.134	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: Proviene dai B.T.N. 1950 - Serie 1 n. 5189; Serie 2 n. 1598; Serie 4 n. 1691; Serie 6 n. 1434; e Serie 13 n. 483	25.000

Roma, addì 16 aprile 1969

(3616)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/4-6-1968	5-6-1968	6-6-1968	7-6-1968	8/10-6-1968	11-6-1968
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato . . .	37.018,75	37.018,75	37.018,75	38.362,50	38.362,50	38.362,50
ex 10.01	03,08,11 13. 17	Frumento duro	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25
10.02	02,03,04 06. 07	Segala	28.143,75	28.143,75	28.612,50	28.612,50	28.612,50	28.612,50
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)	25.000,00 (a)
10.04	01,02,03,06	Avena	19.006,25 (a)	19.006,25 (a)	19.006,25 (a)	19.006,25 (a)	19.006,25 (a)	19.006,25 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	26.237,50 (a)	26.237,50 (a)	26.237,50 (a)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	25.675,00 (a)	26.237,50 (a)	26.237,50 (a)	26.237,50 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)	22.843,75 (a)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	24.025,00 (a)	24.025,00 (a)	24.025,00 (a)	24.025,00 (a)	24.025,00 (a)	24.493,75 (a)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	46.731,25	47.168,75	47.168,75	47.562,50	47.125,00	47.125,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61.600,00	61.600,00	62.037,50	62.037,50	62.037,50	62.037,50
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	12-6-1968	13-6-1968	14-6-1968	15/17-6-1968	18-6-1968	19-6-1968
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	39.143,75	39.143,75	39.143,75	35.550,00	34.456,25	34.456,25
ex 10.01	03,08,11 13, 17	Frumento duro	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25
10.02	02,03,04 06, 07	Segala	28.612,50	29.081,25	28.612,50	28.612,50	28.612,50	29.268,75
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	25.812,50 (*a*)	25.812,50 (*a*)	25.812,50 (*a*)	26.281,25 (*a*)	26.656,25 (*a*)	26.656,25 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	19.006,25 (*a*)	19.006,25 (*a*)	19.006,25 (*a*)	19.756,25 (*a*)	19.756,25 (*a*)	19.756,25 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	22.843,75 (*a*)	22.843,75 (*a*)	22.843,75 (*a*)	22.843,75 (*a*)	22.843,75 (*a*)	22.843,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	24.493,75 (*a*)	24.868,75 (*a*)	24.868,75 (*a*)	24.868,75 (*a*)	24.868,75 (*a*)	25.275,00 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	47.781,25	47.781,25	47.343,75	47.343,75	47.343,75	48.262,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	62.037,50	62.037,50	62.037,50	62.037,50	62.037,50	62.037,50
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	20-6-1968	21-6-1968	22/25-6-1968	26-6-1968	27-6-1968	28-6-1968	29/30-6-1968
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato . . .	34.456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25	34.456,25
ex 10.01	03,08,11 13. 17	Frumento duro	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25	35.831,25
10.02	02,03,04 06, 07	Segala	29.268,75	28.893,75	29.487,50	29.487,50	29.018,75	29.018,75	29.018,75
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	27.187,50 (*a*)	27.187,50 (*a*)	27.187,50 (*a*)	26.468,75 (*a*)	26.468,75 (*a*)	26.093,75 (*a*)	26.093,75 (*a*)
10.04	01,02,03.06	Avena	19.756,25 (*a*)	19.756,25 (*a*)	19.756,25 (*a*)	19.381,25 (*a*)	19.381,25 (*a*)	21.037,50 (*a*)	21.037,50 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)	26.237,50 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	22.843,75 (*a*)	23.468,75 (*a*)	23.468,75 (*a*)	23.468,75 (*a*)	24.406,25 (*a*)	24.406,25 (*a*)	24.406,25 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	25.275,00 (*a*)	25.275,00 (*a*)	26.025,00 (*a*)	26.025,00 (*a*)	26.025,00 (*a*)	26.025,00 (*a*)	26.025,00 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25	49.031,25
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	48.262,50	47.737,50	48.568,75	48.568,75	47.912,50	47.912,50	48.393,75
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	61.556,25	61.168,75	61.556,25	61.556,25	61.068,75	61.068,75	61.068,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75	52.293,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968)

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da *stabilirsi dal Ministro* per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1415)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Castori Giussano », con sede in Giussano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969 la società cooperativa edilizia « Castori Giussano », con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Avanzini in data 21 gennaio 1957, repertorio 2099, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Pozzoli Guido.

(3495)

Scioglimento della società cooperativa « Pulitori e pulitrici », con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969 la società cooperativa « Pulitori e pulitrici », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 8 ottobre 1963, repertorio 34856, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Palmieri.

(3497)

Scioglimento della società cooperativa « Circolo A.C.L.I. di Muggiò », con sede in Muggiò

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969 al società cooperativa « Circolo A.C.L.I. di Muggiò », con sede in Muggiò (Milano), costituita per rogito Canali in data 14 gennaio 1961, repertorio 18618, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Mascheroni Giuseppe.

(3498)

Scioglimento della società cooperativa « S. Antonio », con sede in Silanus

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1969, la società cooperativa « S. Antonio », con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 12 marzo 1951, repertorio 7197, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Segretario.

(3499)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Providentia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1969 il dott. Gaetano D'Agata è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Providentia », con sede in Roma, in sostituzione del sig. Vualdemiro Mancini.

(3500)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Laboriosa », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1969, il dott. Ettore Allamprese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « La Laboriosa », con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Mario Roselli, che ha rinunciato all'incarico.

(3501)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani reduci sinistrati civili C.E.P.I.S. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° aprile 1969 il dott. Rosario Piro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Partigiani reduci sinistrati civili C.E.P.I.S. » con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile in sostituzione del rag. Guglielmo Gaiba.

(3502)

Scioglimento della società cooperaltiva « Giuseppe Mazzini » - Lavori idraulici, termici, elettrici e metallurgici, con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1969 la società cooperativa « Giuseppe Mazzini » - Lavori idraulici, termici, elettrici e metallurgici, con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 24 marzo 1957, repertorio 20533, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Trevi.

(3503)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Vittorino Pazienza è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Aldo Petitti, prof. Antonio Preziuso e rag. Alfredo Sannoner sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di San Severo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Severo (Foggia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3736)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Padoan Santa ved. Gasparin;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gradisca d'Isonzo e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signora Padoan Santa ved. Gasparin, nata a Gradisca d'Isonzo, addì 17 novembre 1897, residente a Gradisca d'Isonzo, via Carducci n. 7 è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Gasparin » in « Gasparini ».

Gorizia, addì 2 aprile 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(3439)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi, per titoli e per esame, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 5, in data 19 aprile 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto del legno, in Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto del legno, in Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a sei posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto del legno, in Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione della informazione, in Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elaborazione della informazione, in Pisa.

Concorso per esami e per titoli ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, in Roma.

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di studi sulla ricerca e sulla documentazione, in Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di biologia molecolare, in Roma.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la fisica dell'atmosfera, in Roma.

Riapertura dei termini.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, in Roma.

Modificazioni e proroga.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, in Roma.

Modificazioni e proroga.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cromatografia, in Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, in Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fitovirologia applicata, in Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, in Torino.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la meccanizzazione agricola, in Torino.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 19 maggio 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma - 00100.

(3815)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso per esame a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, o uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93);

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, artt. 7 ed 8; legge 14 marzo 1961, n. 130);

c) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

d) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385);

f) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

g) per i profughi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

h) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367); per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2); per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9); per i mutilati ed invalidi in conseguenza delle deportazioni o dell'internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130); per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7); per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952); per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550); per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5); per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per i profughi che siano disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

c) per i mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per le vedove e gli orfani per causa di guerra o di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

e) per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

f) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178), fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta di età;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465), purché complessivamente non si superino i quaranta anni.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano

superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 (vedi schema allegato *A*), firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso.

Del diario verrà dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) Prove scritte:

1) componimento di italiano (da servire anche come saggio di calligrafia);

2) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

B) Prova pratica di dattilografia:

scrittura a macchina sotto dettato di uno brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto per la durata di cinque minuti.

C) Prova pratica di stenografia:

scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di circa cinque minuti e trascrizione del brano in scrittura normale a macchina.

D) Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio;

3) nozioni generali sulla struttura e organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e quella di stenografia.

La prova pratica di dattilografia, quella di stenografia e la prova orale, non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

La data di arrivo dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 9.

I documenti richiesti per attestare il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza o di elevazione dei limiti di età sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) profughi:

a) profughi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da lire 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione;

5) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

6) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base al quale è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

7) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

12) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

15) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

18) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

19) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

20) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 6, in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

21) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

22) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

26) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

27) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

28) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a

vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

29) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

30) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

31) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

32) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicanto all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come nel n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 402, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni d fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 10.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso da nominare con apposito decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla commissione sarà aggregato, quale membro aggiunto, un insegnante di stenografia di istituti governativi.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di stenodattilografi aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica e conseguiranno la nomina a stenodattilografo aggiunto, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 8, *foglio n.* 359

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 97 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . . .
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .;

3) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) . . . .;
oppure:
non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:
. . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) Indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale),

la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e la autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

(3478)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

Dovendosi presso questa amministrazione procedere alla immissione di nuovo personale nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, ed all'annessa tabella n. 51, si rende necessario accertare se e quanti appartenenti alle seguenti categorie riservatarie, previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel ruolo di cui sopra:

invalidi di guerra;

invalidi civili di guerra;

invalidi per servizio;

invalidi del lavoro;

invalidi civili;

sordomuti;

orfani di guerra;

orfani dei caduti per servizio;

orfani dei caduti sul lavoro;

vedove di guerra;

vedove dei caduti per servizio;

vedove dei caduti sul lavoro;

figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra;

figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro;

figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro;

mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra;

mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro;

mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro;

profughi.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di un'età non inferiore agli anni 18 nè superiore al compimento dei 55;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

L'aspirante sarà preliminarmente sottoposto ad un esperimento pratico di dattilografia.

Domanda

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente od ufficio dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà pervenire alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine (ordinatorio) di trenta giorni dal giorno sucessivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, ecc. — egli appartenga (se l'aspirante è vedova od orfano di caduto per causa di servizio sarà opportuno che specifichi l'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio);

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che l'indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione.

La presentazione dei prescritti documenti, compreso quello di iscrizione negli elenchi provinciali dei disoccupati, avrà luogo in un secondo tempo dietro invito ai singoli interessati da parte del Ministero.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

(3770)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.